



Istruzioni per il versamento dei contributi dovuti in acconto

REDDITI ANNO 2017

INDICE

INTRODUZIONE

1. Chi è tenuto al versamento dell'acconto	2
2. Scadenza e tipologia contributi da versare in acconto	2
3. Flessibilità nel calcolo dei versamenti	2
4. Versamento dei contributi oltre la scadenza del 01/03/2018	3

GUIDA AL CALCOLO DELL'ACCONTO

1. Calcolare l'acconto tramite la funzionalità presente in Area Riservata	4
2. Modalità di calcolo dell'acconto con il "metodo storico"	5
▪ Contributo soggettivo	5
▪ Riduzione del contributo soggettivo minimo	5
▪ Contributo integrativo	6
▪ Contributo maternità	6
3. Modalità di calcolo dell'acconto con il "metodo previsionale"	7
▪ Contributo soggettivo	7
▪ Riduzione del contributo soggettivo minimo	8
▪ Contributo integrativo	9
▪ Contributo maternità	9

MODALITÀ DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI IN ACCONTO

1. Modalità di versamento	10
▪ Modello F24	10
▪ M.Av.	10
▪ Bonifico bancario	11
▪ Carta di credito ENPAP	11
2. Versamento dei contributi oltre la scadenza del 01/03/2018	12

ALTRE INFORMAZIONI

1. Contatti	14
2. Informativa sul trattamento dei dati personali	14



INTRODUZIONE

1. Chi è tenuto al versamento dell'acconto

Il versamento dell'acconto deve essere effettuato da tutti gli Psicologi iscritti all'Ente con decorrenza entro il 31/12/2016.

Al fine di agevolare la determinazione e il versamento dell'acconto, nell'Area Riservata del sito ENPAP è presente un'apposita funzionalità.

Attenzione! Non sono tenuti al pagamento dell'acconto coloro che si sono iscritti a decorrere dall'anno 2017. Per questi soggetti i contributi dovranno essere versati direttamente a saldo – contestualmente alla presentazione della comunicazione reddituale entro il 1° ottobre 2018.

2. Scadenza e tipologia contributi da versare in acconto

Il versamento dell'acconto deve essere effettuato entro il **1° marzo 2018** e riguarda:

- il contributo soggettivo
- il contributo integrativo
- il contributo di maternità

Attenzione! Oltre al versamento dell'acconto dei contributi soggettivo e integrativo è richiesto anche il versamento del contributo di maternità per intero pari a 125,00 euro.

3. Flessibilità nel calcolo dei versamenti

METODO STORICO

Il calcolo dell'acconto è effettuato sulla base del cosiddetto “**metodo storico**” che ha come base di calcolo il reddito netto e i corrispettivi lordi dichiarati nell'ultima comunicazione trasmessa all'ENPAP.

La percentuale dell'acconto è pari al 70% di quanto dovuto per l'anno 2016 a titolo di contribuzione soggettiva e integrativa. Se la percentuale così calcolata risulta inferiore ai contributi minimi saranno dovuti rispettivamente questi ultimi, ovvero:

- euro 780,00 per il soggettivo o, per chi ne ha titolo, sarà possibile applicare una riduzione dello stesso (paragrafo 2 pagg. 5 e 6).
- euro 60,00 per l'integrativo.



Solo per gli iscritti che hanno certezza di aver conseguito nell'anno 2017 il reddito netto e/o i corrispettivi lordi inferiori a quelli dell'anno precedente (2016) è possibile procedere con il calcolo dell'acconto sulla base del cosiddetto **"metodo previsionale"**, utilizzando quindi come base di calcolo il reddito netto e/o i corrispettivi lordi presuntivamente prodotti nello stesso anno 2017 oggetto dell'acconto (vedi pag. 7).

Anche in questo caso la percentuale dell'acconto è pari al 70%, ma è calcolata sui contributi complessivamente dovuti per l'anno 2017 (per il soggettivo è considerata l'aliquota del 10%) in base ai redditi presunti. Se la percentuale così calcolata risulta inferiore ai contributi minimi saranno dovuti rispettivamente questi ultimi, ovvero:

- euro 780,00 per il soggettivo o, per chi ne ha titolo, sarà possibile applicare una riduzione dello stesso (paragrafo 3 pag.8);
- euro 60,00 per l'integrativo.

Attenzione! Il calcolo dell'importo dell'acconto secondo il "metodo storico" o il "metodo previsionale" è da intendersi alternativo: l'iscritto non può calcolare un versamento utilizzando il "metodo storico" per il soggettivo e il "metodo previsionale" per l'integrativo o viceversa.

Si segnala che nel caso di versamento dell'acconto secondo il metodo previsionale, l'estratto conto generato con data precedente al 01/10/2018 evidenzierà una temporanea scopertura contributiva determinata dalla differenza rispetto all'acconto calcolato secondo il "metodo storico", con relativi interessi e sanzioni.

Tali importi, provvisoriamente evidenziati, saranno eliminati solo nel momento in cui gli Uffici riceveranno la comunicazione reddituale relativa all'anno 2017 e a condizione che la stessa confermi i dati reddituali comunicati per il calcolo dell'acconto.

4. Versamento dei contributi oltre la scadenza del 01/03/2018

Se non viene effettuato, anche parzialmente, il versamento dei contributi dovuti in acconto per l'anno 2017 entro la scadenza del 1° marzo 2018, è possibile provvedere al relativo pagamento entro i **150 giorni successivi alla scadenza**, vale a dire entro il 29 luglio, con la sola applicazione degli interessi. Il tasso d'interesse è pari allo 0,35% per ogni mese o frazione di mese. Se il versamento avviene dopo il 29 luglio 2018 verrà applicata anche la sanzione del 10% sull'importo ancora dovuto.



GUIDA AL CALCOLO DELL'ACCONTO

1. Calcolare l'acconto tramite la funzionalità presente in Area Riservata

Il calcolo dell'acconto può essere effettuato accedendo all'Area Riservata del sito ENPAP. Per accedere all'Area Riservata sono necessari il codice fiscale o la matricola e la password.

Iscriviti/Re-iscriviti Accredito Pubblica Amministrazione

Accedi all'area riservata

(*) Per accedere come iscritto Enpap inserire CODICE FISCALE o MATRICOLA
(*) Per accedere come Pubblica Amministrazione inserire il CODICE IPA

Utente (*)

Password



Resta collegato

login

[Richiedi nuova password](#)

All'interno dell'Area Riservata selezionare la voce ACCONTO della sezione ADEMPIMENTI e, a seguire, secondo le necessità:

- Calcolo acconto metodo storico
- Calcolo acconto metodo previsionale





2. Modalità di calcolo acconto con “Metodo storico”

Home / Acconto

Acconto **Calcolo acconto metodo storico** Calcolo acconto metodo previsionale

Acconto 2017 metodo storico

Anno 2016		Anno 2017	
— (A) — Dati reddituali libera professione	— (B) — Contributi 2016 su lib. prof.	— (C) — Acconto (70% B)	— (D) — ACCONTO DOVUTO
Reddito netto 5.919,00	Soggettivo 780,00	546,00	Soggettivo 780,00
Corrispettivi Lordi 6.924,00	Integrativo 138,00	97,00	Integrativo 97,00
	Maternità 135,00		Maternità 125,00
		Totale acconto anno 2017	1.002,00
		Versamenti già effettuati 2017	0,00
		Acconto da versare 2017	1.002,00

Si ricorda che l'importo dell'acconto può essere versato tramite:

- [F24](#)
- [Bonifico bancario](#)
- [M.A.v.](#) (stampare il M.A.v. solo se si vuole versare l'acconto in un'unica soluzione)

- [Carta di credito ENPAP](#) (per i soli possessori di Carta ENPAP è possibile effettuare il pagamento on-line)

Cliccare qui per consultare le istruzioni relative alle modalità di pagamento.

▪ Contributo soggettivo

L'importo dell'acconto corrisponde al 70% del contributo, in base all'aliquota del 10%, calcolato sul reddito netto professionale conseguito nell'anno 2016. Se questo importo così calcolato è inferiore al contributo minimo di euro 780,00 (misura applicabile agli Iscritti che per il 2016 non hanno usufruito di riduzioni del contributo soggettivo minimo), si ricorda che andrà comunque versato tale importo minimo.

Attenzione! Per i soggetti titolari di pensione erogata dall'ENPAP, il cui pagamento sia avvenuto per la prima volta nell'anno 2017 o in anni precedenti, l'importo dell'acconto corrisponde al 70% del contributo, in base all'aliquota del 5%, calcolato sul reddito netto professionale conseguito nell'anno 2016, fermo restando il relativo contributo minimo.

▪ Riduzione del contributo soggettivo minimo

Se è stata richiesta una riduzione del contributo soggettivo minimo in occasione della comunicazione annuale riferita ai redditi 2016, l'acconto precalcolato con il “metodo storico” per i redditi 2017 già considera tale riduzione.

Attenzione! L'iscritto potrà sempre decidere se confermare, o meno, la riduzione o utilizzarne una differente per il 2017, in occasione della relativa comunicazione reddituale, da presentare entro il 1° ottobre 2018.

In particolare, in caso di richiesta di riduzione per inattività dovuta a inabilità, sarà necessario accludere idonea documentazione medica comprovante la sussistenza del diritto.

Ricordiamo che nel sito www.enpap.it, sezione [COME FARE PER>Versare i contributi](#), sono disponibili anche informazioni generali sulle possibili riduzioni del contributo soggettivo.



Per ciò che concerne l'acconto calcolato con il metodo storico è utile ricordare che:

- **la riduzione per i titolari di pensione erogata dall'ENPAP** il cui pagamento sia avvenuto per la prima volta nell'anno 2017 è stata già applicata automaticamente in acconto, anche se non presente nell'anno precedente;
- **la riduzione per gli iscritti all'ENPAP nel primo triennio di attività e con età non superiore ai 35 anni** è stata applicata se presente nel 2016, a condizione che nel 2017 siano ancora valide le condizioni per fruirne. Si tratta quindi di coloro che sono iscritti all'ENPAP **a partire dal 2015 e sono nati a partire dal 01/01/1982**;
- **per gli iscritti che prevedono di conseguire nel 2017 un reddito netto professionale inferiore a euro 1.560,00** è possibile versare il minimo soggettivo ridotto a euro 156,00 già in acconto per l'anno 2017 (a prescindere da quanto avvenuto nel 2016) se il reddito netto ai fini IRPEF prodotto nello stesso anno 2017 risulti pari o inferiore a euro 1.560,00. In questo caso l'iscritto dovrà:
 - o sostituire **il solo contributo soggettivo** calcolato dall'ENPAP nella funzionalità "acconto con metodo storico", con l'importo di euro 156,00;
 - o ridefinire il totale sommando l'importo di euro 156,00 al contributo integrativo e di maternità indicato nel calcolo;
 - o versare il nuovo importo così ottenuto tramite F24, bonifico bancario o Carta di credito ENPAP (non è possibile generare il M.Av.).

Per tale riduzione si ricorda che se in occasione della prossima comunicazione reddituale, il reddito risulterà superiore al limite di euro 1.560,00 l'Ente considererà dovuto l'acconto in misura ordinaria, applicando, in tal caso, sanzioni e interessi sulla differenza tra il dovuto e quanto effettivamente versato.

▪ **Contributo integrativo**

L'importo dell'acconto corrisponde al 70% del contributo calcolato sui corrispettivi lordi dell'anno 2016 (vale a dire il 70% dell'importo indicato nella casella "Dovuto Integrativo" nella ricevuta comunicazione redditi 2016 trasmesso in via telematica). Tuttavia, se l'importo così calcolato è inferiore al contributo integrativo minimo di euro 60,00 si ricorda che andrà comunque versato tale importo minimo.

▪ **Contributo maternità**

Il contributo di maternità deve essere versato in misura intera; per l'anno 2017 è pari a euro 125,00.



3. Modalità di calcolo acconto con “Metodo previsionale”

È possibile utilizzare questo metodo unicamente se, relativamente al contributo soggettivo, il reddito netto conseguito nel 2017 è inferiore a quello conseguito nel 2016 e/o se, relativamente al contributo integrativo, i corrispettivi lordi conseguiti nel 2017 sono inferiori a quelli conseguiti nel 2016. Per gli iscritti operanti in regime di convenzione la condizione è verificata sul totale delle basi imponibili (sia da convenzione che da libera professione).

Solo in presenza di tali condizioni l'importo dell'acconto dei contributi previdenziali può essere calcolato sul reddito netto professionale e sui corrispettivi lordi che l'iscritto ha conseguito nell'anno 2017.

Home / Acconto

Acconto Calcolo acconto metodo storico **Calcolo acconto metodo previsionale**

Acconto 2017 metodo previsionale

Libera professione

Reddito netto ,00 € In caso di reddito netto negativo, indicare il valore 0 (zero)

Corrispettivi lordi ,00 €

Riduzione richiesta

Riduzione richiesta

Calcola contributi dovuti

Attenzione! Qualora l'importo versato in acconto risulti inferiore al 70% di quanto dovuto complessivamente a saldo per l'anno 2017, sulla differenza non versata verranno applicate le sanzioni e gli interessi di mora di cui all'art. 10 del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza.

▪ Contributo soggettivo

L'importo dell'acconto corrisponde al 70% del contributo, in base all'aliquota del 10%, calcolato sul reddito netto professionale che l'iscritto dichiara di aver conseguito nell'anno 2017. Se questo importo così calcolato è inferiore al contributo minimo di euro 780,00 (misura applicabile agli Iscritti che non hanno titolo a riduzioni del contributo soggettivo minimo, o che, avendone titolo, non intendono usufruirne), si ricorda che andrà comunque versato tale importo minimo.

Attenzione! Per i soggetti titolari di pensione erogata dall'ENPAP, il cui pagamento sia avvenuto per la prima volta nell'anno 2017 o in anni precedenti, l'importo dell'acconto corrisponde al 70% del contributo, in base all'aliquota del 5%, calcolato sul reddito netto professionale conseguito nell'anno 2017, fermo restando il relativo contributo minimo.



▪ Riduzione del contributo soggettivo minimo

È possibile versare la misura ridotta del contributo minimo (pari a euro 780,00) se ricorrono le seguenti condizioni:

- **euro 390,00** (50% del contributo soggettivo minimo) per coloro che rientrano in uno dei seguenti casi:
 - hanno svolto nel corso dell'anno 2017 attività di lavoro dipendente (non necessariamente in qualità di psicologo) anche se part-time oltre all'attività libero professionale. Si precisa che i redditi fiscalmente assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. collaborazioni coordinate e continuative) non consentono tale riduzione;
 - oppure sono ultra cinquantasettenni pensionati di altro Ente di previdenza obbligatoria;
 - oppure si sono trovati per almeno sei mesi, nel corso dell'anno 2017, in condizione d'inattività professionale per inabilità dovuta a malattia o a maternità "a rischio", qualora comportino una condizione di inabilità;
 - oppure sono titolari di pensione erogata dall'ENPAP, il cui pagamento sia avvenuto per la prima volta nell'anno 2017 o in anni precedenti;
- **euro 260,00** (un terzo del contributo soggettivo minimo) per coloro che sono stati iscritti all'ENPAP a partire dall'anno 2015 (o in anni successivi) e sono nati a partire dal 01/01/1982;
- **euro 156,00** (un quinto del contributo soggettivo) per coloro che nel corso dell'anno 2017 hanno conseguito un reddito netto professionale inferiore a euro 1.560,00.

Nel sito www.enpap.it, sezione [COME FARE PER>Versare i contributi](#), sono disponibili anche informazioni generali sulle possibili riduzioni del contributo soggettivo.

Si ricorda che:

- dovrà comunque essere effettuata la comunicazione reddituale entro il 1° ottobre 2018 in quanto i redditi indicati in questa sede sono finalizzati esclusivamente al calcolo di quanto dovuto in acconto e non vengono acquisiti come dichiarazione formale;
- in occasione della prossima comunicazione reddituale dovrà essere espressamente formulata la richiesta di riduzione del contributo soggettivo minimo applicata in fase di acconto, affinché possa essere ritenuta valida per l'anno 2017;
- se in occasione della prossima comunicazione annuale del reddito verrà meno il diritto alla riduzione preventivamente richiesta in acconto l'Ente riterrà dovuto l'importo dell'acconto in misura ordinaria, calcolato in relazione alle differenti tipologie in precedenza elencate. Tale circostanza, pertanto, comporterà l'applicazione di sanzioni e interessi sulla differenza tra quanto dovuto e quanto effettivamente corrisposto.

In particolare, in caso di richiesta di riduzione per inattività dovuta a inabilità, sarà necessario accludere idonea documentazione medica comprovante la sussistenza del diritto.



- **Contributo integrativo**

L'importo dell'acconto corrisponde al 70% del contributo, in base all'aliquota del 2%, del contributo calcolato sui corrispettivi lordi che l'iscritto ha conseguito nell'anno 2017. Tuttavia, se l'importo così calcolato è inferiore al contributo integrativo minimo di euro 60,00 si ricorda che andrà comunque versato tale importo minimo.

- **Contributo maternità**

Il contributo di maternità deve essere versato in misura intera; per l'anno 2017 è pari a euro 125,00.



MODALITÀ DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI IN ACCONTO

1. Modalità di versamento

I contributi dovuti in acconto possono essere versati attraverso una delle seguenti modalità.

▪ Modello F24

Il versamento dell'acconto (nonché di eventuali interessi e sanzioni) può essere effettuato con il modello F24, tramite banca, ufficio postale o dal proprio conto corrente on line, compilando i campi di seguito indicati della Sezione Altri Enti Previdenziali e Assicurativi del modello F24:

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI									
codice sede	codice ditta	c.c.	numero di riferimento	causale	importi a debito versati	importi a credito compensati			
DA COMPILARE INSERENDO I DATI INDICATI							SALDO (I-L)		
TOTALE I									
codice ente	codice sede	causale contributo	codice posizione	da mm/aaaa	periodo di riferimento: a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati	SALDO (M-N)	
0007					2017			SALDO FINALE	
				TOT	LE	M	N		

COMPILARE VALORIZZANDO

- ECTR per pagamento contributi
- EINT per pagamento interessi
- ESNZ per pagamento sanzioni

NON COMPILARE O VALORIZZARE A ZERO ("00")

NON COMPILARE O VALORIZZARE A ZERO ("0000") O INDICARE "2017"

Attenzione! L'utilizzo del modello F24 è inoltre conveniente se si vanta un credito nei confronti del Fisco; in questo caso si potrà utilizzare tale credito in compensazione di quanto dovuto all'ENPAP.

▪ M.Av.

Ultimato il calcolo dell'acconto, sia nel caso di "metodo storico" che nel caso di "metodo previsionale" attraverso l'Area Riservata, è possibile generare il M.Av. per effettuare il versamento dei contributi dovuti in acconto. Questa modalità non implica nessun costo a carico dell'iscritto e consente di versare i contributi esclusivamente in un'unica soluzione. Il M.Av. è solo bancario e non può essere quindi pagato tramite Poste Italiane.

Attenzione! Stampare il M.Av. solo se si vuole versare l'acconto in un'unica soluzione. Una volta generato il M.Av. è possibile utilizzarlo per il versamento anche oltre la scadenza indicata del 01/03/2018. Eventuali interessi e sanzioni maturati sull'importo non versato entro la scadenza dovranno essere versati a mezzo bonifico o con modello F24.



▪ **Bonifico bancario**


È possibile effettuare il pagamento dei contributi dovuti in acconto anche tramite bonifico bancario. Rivolgersi alla propria banca/ufficio postale o utilizzare il proprio conto corrente online utilizzando le seguenti coordinate bancarie (IBAN) e causali:

BENEFICIARIO	ENPAP – Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi <i>presso Banca Popolare di Sondrio – Sede di Roma</i>
IBAN	IT02Y0569603211000077000X83
Causale versamento	CODICE FISCALE ISCRITTO A17
Ordinante	COGNOME E NOME ISCRITTO

▪ **Carta di Credito ENPAP (circuito CartaSi/VISA e Banca Popolare di Sondrio)**

L'iscritto già possessore di Carta di Credito ENPAP, può effettuare il pagamento direttamente online attraverso l'Area Riservata. La Carta di Credito ENPAP consente di effettuare i versamenti ed avere l'addebito dell'importo sul proprio conto bancario il mese successivo.

Selezionare CARTA ENPAP dall'elenco dei SERVIZI PER TE.



Successivamente selezionare PAGAMENTO M.AV oppure PAGAMENTI ON LINE, inserire l'importo da versare, selezionare la causale "Acconto 2017" e seguire la procedura.





2. Versamento dei contributi oltre la scadenza del 01/03/2018

Se non è stato effettuato, anche parzialmente, il versamento dei contributi dovuti in acconto per l'anno 2017 entro la scadenza del 1° marzo 2018 è possibile **entro 150 giorni dalla scadenza**, vale a dire entro il **29 luglio 2018**, effettuare in una o più soluzioni il versamento dell'importo ancora dovuto al quale si andranno ad aggiungere gli interessi maturati mensilmente.

versamento acconto 2017	stato del versamento	interessi e sanzioni applicabili <i>(art. 10 Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza)</i>
entro il 1° marzo 2018	Nei termini	-
dal 2 marzo al 29 luglio 2018	In deroga entro 150 giorni dalla scadenza	Interessi pari allo 0,35% per ogni mese o frazione di mese di dilazione
dal 30 luglio 2018	Fuori termine oltre 150 giorni dalla scadenza	Interessi pari allo 0,35% per ogni mese o frazione di mese di dilazione + sanzione pari al 10% del capitale non versato o versato in ritardo

I versamenti oltre la scadenza del 1° marzo potranno essere effettuati con le seguenti modalità:

Per i contributi

Modalità versamento contributi	Soluzione unica (causale)	Soluzione rateale (causale da ripetere per ogni rata versata)
M.Av.	M.Av. precompilato generato online	<i>[soluzione non prevista]</i>
Bonifico	CODICE FISCALE ISCRITTO A17	CODICE FISCALE ISCRITTO A17
F24	ECTR periodo riferimento 2017	ECTR periodo riferimento 2017
Carta ENPAP*	Acconto 2017	<i>[soluzione non prevista]</i>

* Per i possessori di Carta ENPAP l'eventuale rateazione dell'importo versato dipende dalle modalità di utilizzo della Carta stessa

La ripartizione dei versamenti effettuati a titolo di acconto della contribuzione annua avviene con il seguente criterio di priorità: contributo integrativo, contributo di maternità e contributo soggettivo.



Per gli interessi

L'importo degli interessi maturati per il tardivo versamento dell'acconto è sempre visualizzabile nel "Conto personale" che trovi all'interno dell'Area Riservata.

Modalità versamento interessi	Soluzione unica (causale)	Soluzione rateale (causale da ripetere per ogni rata versata)
Bonifico	CODICE FISCALE ISCRITTO Y17	CODICE FISCALE ISCRITTO Y17
F24	EINT periodo riferimento 2017	EINT periodo riferimento 2017

Per le sanzioni

L'importo delle sanzioni maturate per il tardivo versamento dei contributi e/o per il tardivo invio della comunicazione reddituale è sempre visualizzabile nel "Conto personale" che trovi all'interno dell'Area Riservata.

Modalità versamento sanzioni	Soluzione unica (causale)	Soluzione rateale (causale da ripetere per ogni rata versata)
Bonifico	CODICE FISCALE ISCRITTO X17	CODICE FISCALE ISCRITTO X17
F24	ESNZ periodo riferimento 2017	ESNZ periodo riferimento 2017



ALTRE INFORMAZIONI

1. Contatti

Per ogni altra informazione sulla scadenza, ti invitiamo a consultare il sito dell'ENPAP oppure a rivolgerti al Servizio Contribuzione per ogni ulteriore chiarimento.

SERVIZIO CONTRIBUZIONE



Il numero verde è gratuito ed è raggiungibile da tutte le numerazioni nazionali di rete fissa.

Per le chiamate da rete mobile o dall'estero contattare il numero **069453261**

Il Servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30.

contribuzione@enpap.it

www.enpap.it

2. Informativa sul trattamento dei dati personali

Titolare del trattamento dei dati è la Fondazione Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza (ENPAP), nella persona del Presidente pro tempore. La Fondazione ha sede in via Andrea Cesalpino 1 (00161) Roma. La Fondazione ENPAP è, altresì, responsabile della sicurezza dei dati personali degli Iscritti contenuti negli archivi cartacei, negli archivi informatici e nel sistema informativo (SAPE) ed è tenuta alla riservatezza degli stessi garantendo idonee procedure di accesso.

I dati personali in possesso della Fondazione ENPAP, raccolti tempo per tempo in occasione delle comunicazioni reddituali, vengono trattati nel rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e trasparenza imposti dalla normativa vigente e tutelando la riservatezza e i diritti degli Iscritti.

I dati personali sono trattati nell'ambito dei compiti istituzionali dell'ENPAP per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con gli iscritti e per finalità connesse agli obblighi previsti da Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ente nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e/o informatici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Esso, sarà svolto direttamente dall'Ente, in qualità di "titolare del trattamento", anche mediante l'ausilio di persone fisiche o giuridiche preposte a tale attività in qualità di "responsabili del trattamento", all'uopo designati.

L'ENPAP, titolare del trattamento, è tenuto a garantire il rispetto del diritto degli Iscritti così come previsto dall'art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003.